



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice, dott. Giovanni Liberati, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11970 del R.G. Civ. dell'anno 2010, avente ad oggetto contratto di appalto

promossa da

[REDACTED], con sede in Torino, via Quittengo 41, in persona del legale rappresentante **Dott. [REDACTED]**, rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimiliano Elia e Guido Cravetto, presso il primo elettivamente domiciliata in Torino, in corso Matteotti 3 bis, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

contro

MONTI CESARE, rappresentato e difeso dagli **[REDACTED]**, presso i quali è elettivamente domiciliato in Torino, in corso Vittorio Emanuele II 92, in forza di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTO

contro

[REDACTED], con sede in Pianezza, via Biella 20, in persona del legale rappresentante **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'**[REDACTED]**, presso il quale è elettivamente domiciliata in Torino, in via Assarotti 15, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

contro

[REDACTED] e **[REDACTED]**

CONVENUTE CONTUMACI

Conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.3.2012

Per l'attrice:

" In via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza di **[REDACTED]** (e/o di **[REDACTED]**) dalla garanzia e la prescrizione della relativa azione.

Nel merito, in via principale, accertare se siano sussistenti vizi dell'opera oggetto della presente controversia; in caso affermativo, accertare la responsabilità esclusiva dell'architetto **[REDACTED]** e/o dell'**[REDACTED]** e conseguentemente condannarli a risarcire **[REDACTED]** e/o **[REDACTED]** di quanto dalle stesse preteso; accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla attrice a **[REDACTED]** e/o **[REDACTED]**, accertare e dichiarare il diritto della attrice al compenso pattuito e condannare **[REDACTED]** al pagamento della somma di euro 207.322 e degli interessi di mora ai sensi del decreto legislativo 231/2002.



In via subordinata, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere l'attrice responsabile nei confronti di [redacted] e/o di [redacted], dichiarare tenuti e condannare l'architetto [redacted] e/o la [redacted] a tenere indenne l'attrice da quanto in ipotesi sia tenuta a versare a [redacted] di [redacted].
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".

Per il convenuto [redacted]

" Quanto alle domande proposte dall'attrice.

In via pregiudiziale principale, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo alla attrice e, per l'effetto, dichiarate inammissibili e/o improcedibili e/o comunque respingere le domande da essa proposte.

In via pregiudiziale subordinata, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'articolo 164, 4° comma, c.p.c., dell'atto di citazione notificato all'architetto [redacted] ordinando l'integrazione delle domande.

In ogni caso nel merito respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Quanto alla domanda di manleva proposta dalla [redacted].

In via pregiudiziale principale, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo alla S.r.l. [redacted] e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibilità e/o comunque respingere la domanda da essa proposta.

In via pregiudiziale subordinata, accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'articolo 164, 4° comma, c.p.c., della domanda, ordinandone l'integrazione.

In ogni caso e nel merito respingere ogni domanda proposta dalla suddetta [redacted] nei confronti dell'architetto [redacted].

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio".

Per la S.r.l. [redacted]:

" In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti della [redacted] e per l'effetto estrometterla dal giudizio.

In via ulteriormente subordinata nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 164 c.p.c. e per l'effetto ordinare all'attrice l'integrazione dell'atto di citazione, con riserva di assumere ulteriori difese conclusioni all'esito di tale integrazione.

Autorizzare la notifica della presente comparsa all'architetto [redacted] allo scopo di proporre nei suoi confronti domanda di garanzia.

Nel merito, in via principale, respingere le richieste dell'attrice, mandando assolta la convenuta da qualsiasi pretesa, con riserva di assumere ulteriori difese o conclusioni all'esito di detta integrazione.

Nel merito, in via principale subordinata, liquidare il danno nei limiti del provato, compensando parzialmente tali importi con i crediti della [redacted] meglio evidenziati nella domanda riconvenzionale, con riserva di assumere ogni ulteriore difesa e conclusione all'esito della richiesta integrazione dell'atto di citazione.

In via riconvenzionale accertare e dichiarare che la attrice è debitrice nei confronti della [redacted] e per l'effetto dichiararla tenuta e condannarla al pagamento della somma di euro 46.920, oltre interessi di mora ai sensi del decreto legislativo 231/2002 dalle singole scadenze all'effettivo saldo, con riserva di assumere ogni ulteriore difesa e conclusione all'esito della richiesta integrazione della citazione.

Accertare inoltre e dichiarare che la attrice è inadempiente nei confronti della [redacted] per l'effetto condannarla all'integrale risarcimento del danno provocato da detto inadempimento, da quantificarsi



nella complessiva somma di euro 33.078, oltre gli interessi di mora dalla domanda all'effettivo saldo, con riserva di modificare la predetta domanda per le ragioni di cui in narrativa ovvero di richiedere ulteriori danni che matureranno anche in separato giudizio; somme da compensare con gli eventuali crediti di cui alla domanda principale subordinata. In ogni caso con riserva di assumere ogni ulteriore e difesa e conclusione all'esito della richiesta integrazione dell'atto di citazione.

In manleva nei confronti dell'architetto [REDACTED], accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e comunque prevalente dell'architetto [REDACTED] nella causazione dei danni lamentati dall'attrice e per l'effetto dichiararlo tenuto e condannarlo a tenere indenne la [REDACTED] da qualsiasi pretesa della attrice a titolo di risarcimento del danno, con riserva di assumere ogni ulteriore difesa e conclusione all'esito della richiesta integrazione dell'atto di citazione.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge ed oltre alle successive occorrenze, o con loro parziale compensazione in caso di accoglimento della sola domanda di merito subordinata“.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione del 19 aprile 2010 la S.r.l. [REDACTED] ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale l'architetto [REDACTED], la S.r.l. [REDACTED], la [REDACTED] e la [REDACTED] (società, queste ultime, di diritto francese e colà aventi la sede), esponendo che:

- nel 2007, su incarico della [REDACTED], essa aveva realizzato una pensilina in carpenteria metallica e vetro, a copertura di una palazzina ad uso uffici in Mauguio, nei pressi di Montpellier, in Francia, che avrebbe dovuto essere utilizzata dalla [REDACTED], controllata dalla [REDACTED];
- dopo il completamento dell'opera la committente le aveva chiesto anche la realizzazione di una cupola in vetroresina, destinata a diventare la reception della società;
- tale bolla era quindi stata ideata dall'architetto [REDACTED] che era stato incaricato direttamente dalla [REDACTED] ed essa, anche a seguito delle insistenze della committente, aveva accettato l'incarico di procedere alla sua realizzazione sulla base di una offerta del 24.5.2007, con l'intesa che tale manufatto sarebbe, però, stato realizzato da altri;
- l'architetto [REDACTED] aveva quindi contattato direttamente una società esperta in lavorazioni in vetroresina, la S.r.l. [REDACTED], che su indicazione dello stesso [REDACTED] aveva sottoposto alla [REDACTED] Engineering una offerta, datata 2.8.2007, accettata mediante conforme ordine di acquisto del 6.8.2007;
- i lavori di realizzazione di tale bolla erano quindi iniziati nell'autunno 2007 e la [REDACTED] aveva assunto l'impegno di provvedere alla realizzazione di tale bolla, che era stata completata e consegnata nel febbraio 2008;
- nel luglio 2008 aveva però ricevuta una generica lettera di contestazione della [REDACTED], che pur non essendo la committente (che era la [REDACTED]) aveva dichiarato di voler sospendere il pagamento del prezzo in attesa dell'esito di una perizia;
- su iniziativa della [REDACTED] ed anche della [REDACTED] era quindi stata instaurata innanzi al Tribunale di Montpellier una procedura di accertamento tecnico preventivo, per valutare lo stato della struttura della bolla, conclusosi con il deposito di una nota tecnica nel marzo 2010, che aveva riscontrato un cedimento nella parte superiore della struttura della bolla individuandone le cause nella assenza di rigidità della volta;
- essa aveva quindi affermato la propria estraneità a tali vizi, dovuti ad un vizio progettuale (imputabile all'architetto [REDACTED]) e ad un errore di fabbricazione dei particolari della bolla (imputabile alla [REDACTED]).



Tanto premesso in fatto, ha quindi affermato di voler agire al fine di far accertare le cause di tali vizi e le relative responsabilità, eccependo la decadenza dal diritto alla garanzia e la prescrizione della azione riconosciuta ai committenti, ed affermando anche la propria assenza di responsabilità in ordine a tali vizi, essendosi sostanzialmente occupata solo del trasporto e del montaggio di un'opera realizzata da altri.

Ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al compenso pattuito, pari a € 207.322 nei confronti di [REDACTED], e di essere manlevata dai convenuti [REDACTED] e [REDACTED] per il caso di accertamento della esistenza di vizi o difetti dell'opera, con vittoria di spese, come in epigrafe.

Le convenute [REDACTED] e [REDACTED], benché ritualmente citate, sono rimaste contumaci.

La convenuta [REDACTED], costituitasi tempestivamente, con comparsa depositata il 29.11.2010, avendo l'attrice indicato quella del 20.12.2010 quale udienza di prima comparizione, ha eccepito l'inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti dalla attrice, già proposte in altro giudizio innanzi a questo Tribunale, avente ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento della [REDACTED].

Nel merito ha negato il proprio inadempimento, affermando che i ritardi nel montaggio della bolla erano stati causati da carenze organizzative della attrice e da modifiche richieste da quest'ultima nel corso dei lavori.

Ha affermato di essere creditrice della attrice della somma di € 46.920, quale corrispettivo residuo per i lavori eseguiti, oltre ai costi non preventivati e conseguenti alle difficoltà manifestatesi in cantiere, per il personale impiegato in eccedenza, per un costo complessivo di € 14.064, nonché per la locazione del capannone nel quale ricoverare lo stampo a causa dei ritardi della attrice, pari a € 15.000, e per la sua rimozione, pari a € 4.014, e dunque pari alla somma complessiva di € 33.078.

Ha quindi concluso per il rigetto delle domande della attrice e, in subordine, per la compensazione tra quanto alla stessa eventualmente dovuto ed i propri crediti, pari alle suddette somme di € 46.920 ed € 33.078, in relazione ai quali ha proposto domanda riconvenzionale di condanna della attrice alla corresponsione di tali somme, chiedendo anche, in via di ulteriore subordine, di essere manlevata dal [REDACTED] in caso di accoglimento delle domande proposte dalla attrice nei suoi confronti, come in epigrafe.

L'architetto [REDACTED], costituitosi con comparsa depositata alla prima udienza, ha eccepito la carenza di interesse della attrice ad agire nei suoi confronti, non essendo state proposte domande di sorta nei confronti della attrice in relazione alle quali la stessa avrebbe potuto avere interesse a proporre domanda di garanzia impropria nei confronti del progettista dell'opera in questione.

Nel merito ha contestato qualsiasi propria responsabilità, essendo stato incaricato dalla [REDACTED] di progettare l'opera in questione ed essendo stato regolarmente pagato al completamento di tale attività, in relazione alla quale non erano stati sollevati rilievi di sorta.

Ha affermato anche la propria estraneità alla causa già pendente tra la attrice e la [REDACTED] innanzi a questo Tribunale, per i maggiori costi sostenuti dalla [REDACTED] a causa dell'abbandono del cantiere da parte della [REDACTED].

Per le medesime ragioni ha eccepito la carenza di interesse attuale ad agire anche in relazione alla domanda di garanzia impropria proposta dalla [REDACTED] nei propri confronti.

Senza istruzione, avendo il Giudice istruttore ritenuto di assumere immediatamente la causa in decisione senza neppure assegnare i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14.3.2012, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, e tutte e tre le



parti costituite hanno provveduto successivamente, entro i termini loro assegnati, a depositare fascicolo e conclusionale.

* * * * *

Deve preliminarmente essere rilevata la fondatezza della eccezione preliminare sollevata dal convenuto Monti, di inammissibilità delle domande formulate dalla attrice in relazione ai vizi dell'opera realizzata dalla attrice, per carenza di interesse attuale ad agire, in quanto l'attrice, come notato, ha domandato in via preliminare l'accertamento della decadenza della committente [REDACTED] dalla garanzia per i vizi e della prescrizione della relativa azione, nonché l'accertamento della esistenza dei vizi dell'opera, pur in assenza di qualsiasi domanda da parte della committente o della utilizzatrice di tale opera (la [REDACTED] ed anche di richieste risarcitorie, anche stragiudiziali, essendovi solamente una lettera di contestazione di vizi della [REDACTED] (che peraltro non è neppure la committente dell'opera), con la comunicazione della sospensione del pagamento del saldo del corrispettivo dovuto alla attrice (cfr. la lettera della [REDACTED] del 17.7.2008, doc. 14 della attrice).

Ne consegue, come accennato, la mancanza di interesse attuale della attrice a domandare l'accertamento della decadenza delle convenute S [REDACTED] ed [REDACTED] dalla garanzia per i vizi e la prescrizione della relazione azione, nonché ad accertare l'eventuale esistenza di vizi dell'opera dalla stessa realizzata, in quanto non è stata esercitata l'azione di garanzia (cui potrebbe conseguire l'interesse all'accertamento di dette decadenza e prescrizione), né è stato domandato il risarcimento di danni da parte della committente o della utilizzatrice, né, infine, a seguito od in conseguenza della richiesta di adempimento da parte della attrice, sono state sollevate eccezioni di inadempimento (con il conseguente interesse all'accertamento della esistenza di vizi e della loro addebitabilità al progettista [REDACTED] od alla realizzatrice dell'opera, la S.r.l. [REDACTED]).

La sola contestazione della esistenza di difetti (formulata dalla utilizzatrice con la citata lettera del 17.7.2008) avrebbe dovuto essere seguita, in relazione all'esercizio da parte della attrice della azione di adempimento, dalla formulazione della relativa eccezione e dalla conseguente deduzione di mezzi istruttori strumentali alla prova della loro esistenza: in assenza di ciò non sembra esservi una situazione di conflitto o di incertezza che la attrice possa avere interesse a rimuovere mediante la pronuncia di accertamento negativo che ha domandato.

E' noto, infatti, come, perché possa dirsi sussistente l'interesse ad agire, che costituisce presupposto indefettibile di ammissibilità delle domande (ex art. 100 c.p.c.), sia necessaria l'attualità della lesione del diritto a tutela del quale si agisce, o, quanto meno, una contestazione dello stesso od una controversia in ordine alla sua esistenza, che possano essere rimosse o risolte solo con l'intervento del giudice.

E' stato, infatti, al riguardo affermato, circa i caratteri dell'interesse ad agire, che:

“L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.)” (Cassazione civile, sez.



VI, 27/01/2011, n. 2051, Baldocchi c. Min. fin., in Giust. civ. Mass. 2011, 1, 133, menzionata anche dal convenuto [redacted] nella sua conclusionale).

Ora, come accennato, la mera enunciazione della esistenza di vizi, seguita dalla sospensione dei pagamenti, disgiunta dalla costituzione nel giudizio nel quale l'appaltatore abbia esercitato l'azione di adempimento, non sembra consenta di ravvisare una controversia circa l'esistenza di vizi dell'opera o l'esatto adempimento dell'appaltatore, che pare quindi privo di interesse a proporre le suddette domande di accertamento nei confronti della committente e della utilizzatrice e quelle, dipendenti, di garanzia impropria nei confronti del progettista ed esecutore dell'opera, che quindi debbono tutte essere dichiarate inammissibili.

Fondata risulta, invece, la domanda di adempimento proposta dalla attrice nei confronti della committente [redacted], essendo stata provata la conclusione del contratto d'appalto, tra l'attrice e la [redacted], desumibile dalla accettazione apposta per conto di quest'ultima in calce alla proposta della attrice del 24 maggio 2007 (doc. 4 della attrice) e dalla accettazione della prima fattura di acconto, pure sottoscritta per conto della convenuta [redacted] (doc. 5 della attrice).

Ne consegue, non essendo, come notato, state sollevate eccezioni di inadempimento da parte della committente, rimasta contumace, ed essendo onere dell'attrice solamente dimostrare la conclusione del contratto per il cui adempimento ha agito, di cui, comunque, è emerso anche l'adempimento, mediante completamento dell'opera, la sussistenza del credito della attrice per il corrispettivo residuo dovutole, pari a € 192.500, dovendo dedursi dal prezzo pattuito di € 275.000 l'acconto di € 82.500, oltre all'i.v.a. all'emissione di fattura (non compresa in detto corrispettivo) ed agli interessi di mora al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002, dalla data di notificazione della citazione, e quindi dal 18 maggio 2010, non essendovi prova precisa della data di completamento dell'opera, allorquando avrebbe, secondo gli accordi, dovuto essere pagato il residuo.

Debbono, invece, essere respinte le domande proposte dalla attrice nei confronti della [redacted] che non risulta aver assunto obbligazioni di sorta nei confronti della attrice.

Le domande riconvenzionali proposte dalla S.r.l. [redacted], di adempimento (sotto forma di pagamento del corrispettivo residuo) e risarcimento dei danni (per gli oneri sostenuti a causa dei rallentamenti del cantiere imputabili alla attrice), paiono, poi, secondo la stessa prospettazione della convenuta [redacted] inammissibili, essendo stato instaurato altro giudizio, ora pendente in grado di appello, avente ad oggetto il medesimo contratto per il cui adempimento la [redacted] ha proposto dette domande riconvenzionali, contratto che, tra l'altro, è stato dichiarato risolto con la sentenza n. 7462 del 2011 di questo Tribunale: dette domande riconvenzionali avrebbero, quindi, dovuto essere proposte in tale giudizio, nel quale, appunto, si controverte in ordine all'esatto adempimento delle contraenti, [redacted] e [redacted].

Non vi è, infine, luogo a provvedere circa la domanda di garanzia impropria proposta dalla [redacted] nei confronti del [redacted] che presuppone l'ammissibilità e la fondatezza delle domande proposte dalla attrice nei confronti della [redacted], risultante, invece, inammissibili.

Non si ravvisano, infine, ragioni per discostarsi dalla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attrice, la S. [redacted] ed il [redacted], con la conseguenza che la [redacted] deve essere condannata a rimborsarle per intero alla attrice, come da dispositivo, e che quest'ultima deve, a sua volta, essere condannata a rimborsarle all'architetto [redacted].

La reciproca soccombenza, tra l'altro in entrambi i casi per ragioni di rito, costituisce, invece, ragione sufficiente per compensarle interamente tra l'attrice e la [redacted].



Non vi è luogo, invece, a pronuncia sulle spese tra l'attrice e la [REDACTED], essendo rimasta contumace, non ne ha sostenute.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

- Dichiarò inammissibili per carenza di interesse attuale ad agire le domande proposte dalla attrice, S.r.l. [REDACTED], di accertamento della decadenza della committente [REDACTED] dalla garanzia per i vizi e della prescrizione della relativa azione e di accertamento della esistenza dei vizi dell'opera, nonché tutte le domande dalla stessa proposte nei confronti di [REDACTED] e della [REDACTED]
- Dichiarò tenuta e condanna la [REDACTED] a corrispondere alla S.r.l. [REDACTED] una somma complessiva di **euro 192.500**, oltre all'i.v.a. all'emissione di fattura ed agli interessi di mora al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal 18 maggio 2010.
- Respinge le altre domande proposte dalla S.r.l. [REDACTED] nei confronti della [REDACTED]
- Dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla S.r.l. [REDACTED] nei confronti della S.r.l. [REDACTED]
- Condanna [REDACTED] a rimborsare alla S.r.l. [REDACTED] le spese processuali che si liquidano in Euro 1.544,51 per anticipazioni non imponibili, Euro 2.500 per diritti, Euro 5.000 per onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 14 t.p., c.p.a. ed i.v.a.
- Condanna la S.r.l. [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese processuali che si liquidano in Euro 2,52 per anticipazioni non imponibili, Euro 1.859 per diritti, Euro 4.500 per onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 14 t.p., c.p.a. ed i.v.a.
- Dichiarò interamente compensate le spese processuali tra la S.r.l. [REDACTED] e la [REDACTED]

Così deciso in Torino, addì 17 luglio 2012, con sentenza depositata in Cancelleria in pari data, interamente redatta dall'estensore mediante scritturazione elettronica.

IL GIUDICE
Giovanni Liberati

